



COMUNE DI VIBONATI

(Provincia di Salerno)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26 del Reg.	OGGETTO:
DATA 16-03-2021	NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 816 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 27.12.2019 N. 160: DETERMINAZIONE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021 E SEGUENTI.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **sedici** del mese di **marzo** alle ore **17:10**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori

BRUSCO FRANCESCO	SINDACO	PRESENTE
ANGRISANO ATTILIO	ASSESSORE	PRESENTE
GERBASE GENNY	ASSESSORE	PRESENTE
CAPANO TERESA	ASSESSORE	ASSENTE
BASILETTI LAZZARO	ASSESSORE	PRESENTE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Di Brizzi

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

...in prosieguo di seduta

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), istituisce il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che dal 2021 sostituisce l'imposta comunale di pubblicità e il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

VISTI i commi 826, 827, 831, della citata legge 160/2019, che riportano le tariffe standard del nuovo canone unico patrimoniale, che per i Comuni fino 10.000 abitanti, come il Comune di Vibonati, sono le seguenti:

Tipo tariffa (di legge)	Importo
Tariffa standard annua	€ 30,00/mq
Tariffa standard giornaliera	€ 0,60/mq
Tariffa occupazioni permanenti cavi e condutture	€ 1,50/utenza

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

□ l'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388 (finanziaria 2001) che prevede che

“Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali (...) e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione”;

□ l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che prevede

che fra i documenti da allegare al bilancio di previsione ci siano “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

PRESO ATTO che in data 06/02/2021 con atto deliberativo n. 3 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816, della legge 160/2019;

DATO ATTO che per l'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie e per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in zone individuate dal regolamento comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge 160/2019, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

VALUTATO di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe, tenuto conto delle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria e delle finalità delle stesse, avendo riguardo all'omogeneità rispetto alle attuali tariffe;

CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRECISATO che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe del nuovo canone, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla legge 160/2019 e dal regolamento istitutivo del nuovo canone, non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nel nuovo canone;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*.

VISTA la circolare2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari tariffari, che non sono pubblicati sul relativo sito internet;

RITENUTO di provvedere con urgenza considerata la relazione del presente atto con l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal

Responsabile del

Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
2. **DI PRENDERE ATTO** del contenuto del “Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, previsto dall'art. 1, comma 816 e seguenti, della legge 160/2019 e, approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 3 del 06/02/2021;
3. **DI SUDDIVIDERE** il territorio comunale, ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816, della legge 160/2019, come previsto dall'art. 5 del Regolamento;
4. **DI APPROVARE** le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2021 e seguenti, come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
5. **DI DARE ATTO** che le tariffe sopra indicate sono state individuate in conformità al regolamento comunale previsto dal comma 821 della legge 160/2019, approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 3 del 06/02/2021;

INOLTRE con voti favorevoli, unanimi e palesi, validamente espressi,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Brusco Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Di Brizzi Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'Art.49 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

IL RESPONSABILE
Dott. Giovanni Castaldi

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'Art.49, del D.Lgs. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

IL RESPONSABILE
Dott. Giovanni Castaldi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 341 del Reg. Albo Pretorio

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio **on line** del Comune per 15 gg. consecutivi, a partire dal 19-03-2021, come prescritto dall'Art.124, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

Vibonati, 19-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Di Brizzi

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE ATTESTA

-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-03-2021

-perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Di Brizzi Antonio

LA PRESENTE E' STATA COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI CON NOTA
PROT. N. 2925 DEL 19-03-2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Dalla Residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Di Brizzi